

Direzione centrale salute, integrazione
socio-sanitarie e politiche sociali

DECRETO LEGISLATIVO

30 maggio 2008 n. 116

Attuazione della
DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 FEBBRAIO 2006
relativa alla
GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
e abrogazione della
DIRETTIVA 76/160/CEE

30 aprile 2010

Dott.ssa Gabriella Trani

LA BALNEAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ATTUALE (dal 1984 al 2009): DPR n. 470/1982 e s.m.i. (attuazione Direttiva 76/160/CEE) 12 parametri fisici, chimici e microbiologici (ambientali e sanitari)

FUTURA : DLgs n.116/2008 (attuazione Direttiva 2006/7/CE) 2 nuovi parametri batteriologici (sanitari)

Il DPR 470/82 :

Lo Stato italiano, con il **DPR 8 Giugno 1982 n. 470** ha fissato i criteri e modalità operative per la determinazione dei requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque dolci, acque correnti o stagnanti e acque di mare nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata

LA BALNEAZIONE

La **REGIONE** prima dell'inizio delle campagne di monitoraggio delle acque di balneazione, **individuava** con provvedimento regionale:

➤ I TRATTI COSTIERI DESTINATI ALLA BALNEAZIONE

➤ I TRATTI NON DESTINATI A TALE USO  **da vietare** alla balneazione **a cura dei comuni** interessati (aree interessate da foci fluviali, scarichi industriali, civili e agricoli, porti, servitù militari etc).

Nell'ambito delle **zone di balneazione** la REGIONE individuava un numero adeguato di **PUNTI DI CONTROLLO** tenendo conto di:

- lunghezza delle coste (distanza tra due punti adiacenti non superiore a 2 Km)
- densità balneare (distanza ravvicinata laddove è maggiore la affluenza di bagnanti)

LA BALNEAZIONE

CONTROLLI: { PERIODO DI MONITORAGGIO: 1° aprile–30 settembre
STAGIONE BALNEARE: 1° maggio–30 settembre

su ogni punto
BIMENSILE

FREQUENZA CONTROLLI almeno



Controlli
ROUTINARI

in caso di esito non favorevole anche per uno solo dei
parametri di legge era prevista l'intensificazione dei
controlli, fino ad un massimo di 5 per punto



Controlli
SUPPLETIVI

LA BALNEAZIONE

Requisiti qualità acque di balneazione - anno 2009 (allegato 1 al DPR)

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORI LIMITE
1-Coliformi totali	ufc/100 mL	2000
2-Coliformi fecali	ufc/100 mL	100
3-Streptococchi fecali	ufc/100 mL	100
4-Salmonelle	ufc/L	0
5-Enterovirus	pfu/10 L	0
6-PH (*)	unità di pH	da 6 a 9
7-Colorazione (*)		normale
8-Trasparenza (*)	m	1
9-Oli minerali	mg/L	0.5
10-Sostanze Tensioattive	mg/L	0.5
11-Fenoli	mg/L	0.05
12-Ossigeno disciolto (**)	% saturazione ossigeno	da 70 a 120

(*) a partire da luglio 2008 non si valuta nel caso di attuazione di un programma di **sorveglianza algale** e relativa informazione al pubblico, ai sensi del D.Lgs n. 116/08

(**) a partire da luglio 2007 non si valuta nel caso di attuazione di un programma di **sorveglianza algale** e relativa informazione al pubblico, ai sensi del D.Lgs n. 94/07 e Legge Regionale 15/2007

LA BALNEAZIONE

Il monitoraggio ai sensi del del DPR 470/82 serviva per il giudizio di idoneità e non alla balneazione **DURANTE LA STAGIONE BALNEARE** e l'eventuale adozione di appositi provvedimenti da parte dei **COMUNI**

Il monitoraggio ai sensi del del DPR 470/82 serviva alla **REGIONE** per l'individuazione delle zone idonee e non alla balneazione al **TERMINE DELLA STAGIONE BALNEARE** per l'inizio e/o per l'intera durata del periodo di campionamento dell'anno successivo

LA BALNEAZIONE

IDONEE AL 1° APRILE dell'anno successivo

- 80% conformità dei campioni per coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali
- 90% conformità dei campioni per i restanti parametri di legge
- 95% conformità dei campioni per coliformi totali, coliformi fecali per valori superiori rispettivamente a 10000 e 2000 in 100 ml

NON IDONEE AL 1° APRILE dell'anno successivo

inosservanza di uno dei sopracitati criteri

NON IDONEE DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE

(Legge n. 422/2000)

- numero di campioni routinari inferiore a quello minimo previsto per legge (almeno 12 per punto)
- numero di campioni routinari con esito non favorevole superiore a 1/3 di quelli effettuati
- non idoneità regionale per 2 stagioni balneari consecutive



LA BALNEAZIONE

D. Lgs. n.116/2008

La Direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (in vigore il 24 marzo 2006) e che abroga la direttiva 76/160/CEE

è stata recepita dall'Italia con Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (in vigore dal 05 luglio 2008) .

L'applicazione del DLgs 116/08 (classificazione, monitoraggio e gestione delle acque di balneazione) era subordinata all'emanazione di apposito Decreto Ministeriale (previsto entro il 31.12.2009).

Direttiva 2006/7/CE

Differenze rispetto al DPR 470/1982

- ➡ Impostazione metodologica
 - 1. dalla rigidità del 470/82 alle valutazioni predittive
- ➡ Criteri di valutazione della qualità
 - 2. dal monitoraggio dell'acqua alla conoscenza del territorio e delle fonti di inquinamento
- ➡ Monitoraggio
 - 3. dalla rilevazione analitica della anomalia alla previsione della qualità:
 - 1. *essere individuate geograficamente (senza vincoli "geometrici" prefissati)*
 - 2. *avere un profilo*
 - 3. *essere classificate (scarsa, sufficiente, buona, eccellente)*
- ➡ Gestione
 - 1. divieti permanenti e temporanei; informazione e comunicazione
 - 2. *Parametri: Enterococchi intestinali; Escherichia Coli;*
 - 3. *Punti: 1 punto di prelievo per acque di balneazione*
 - 4. *monitorate*
 - 5. descrizione basata sul profilo
 - 6. nel caso di rischio inq. breve durata:
 - a. n giorni divieto stagione precedente
 - b. tempestivo avviso di divieto temporaneo
 - 7. misure di risanamento attuate e previste

Direttiva 2006/7/CE

➡ Disegno del profilo

- caratteristiche fisiche geografiche e idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie (2000/60/CE)
- potenziali cause di inquinamento
- potenziale proliferazione di cianobatteri, macroalghe e/o fitoplancton
- eventuale rischio di “inquinamento di breve durata”
- ubicazione del punto di monitoraggio

➡ Classificazione

- dati di monitoraggio dei **3** anni precedenti
- acqua scarsa → adozione misure particolari
- entro il **2015**: tutte le acque almeno “sufficienti”
- dopo **5** anni consecutivi di qualità scarsa si passa al divieto di balneazione permanente



DECRETO LEGISLATIVO n. 116/2008

ARTICOLO 1

Finalità e campo di applicazione

FINALITÀ:

protezione salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale

DISPOSIZIONI:

monitoraggio e classificazione qualità acque di balneazione
gestione della qualità delle acque di balneazione
informazione al pubblico

APPLICAZIONE:

acque superficiali dove è praticata la balneazione in cui non vige un divieto permanente di balneazione

NON SI APPLICA:

piscine e terme
acque confinate soggette a trattamento, usate a fini terapeutici
acque create artificialmente

ARTICOLO 2

Definizioni (a)

Autorità competente: garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto

Permanente/permanentemente:

divieto della durata di almeno una stagione balneare

Inquinamento: contaminazione microbiologica, sostanze varie, ...
rischio per la salute

Inquinamento di breve durata: contaminazione con durata > 72 ore

Stagione balneare: periodo 1 maggio – 30 settembre

Misure di gestione: calendario di monitoraggio e monitoraggio
valutazione e classificazione delle acque e dell'inquinamento
informazione al pubblico
azioni preventive, di mitigazione e correttive

Situazione anomala: accadimento non più di una volta ogni 4 anni

Serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione

Valutazione della qualità delle acque di balneazione: rif. metodo Allegato II

ARTICOLO 2

Definizioni (b)


Proliferazione cianobatterica:

accumulo sottoforma di fioritura, stratificazione o schiuma

Acque di balneazione: acque superficiali dove è praticata la balneazione

Punto di monitoraggio: stazione di prelievo in cui si prevede un maggior flusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento

Acque superficiali
Acque sotterranee
Acque interne
Acque di transizione
Acque costiere
Bacino idrografico
Pubblico interessato



Stesso significato del
Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 3

Competenze statali

Funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività

Aggiornamento ed integrazione tabelle e norme tecniche

Elaborazione dati di monitoraggio e trasmissioni alla Commissione Europea

Informazione al pubblico

ARTICOLO 4

Competenze regionali

Individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio

Istituzione ed aggiornamento profilo

Istituzione programma di monitoraggio → Prima della stagione balneare

Ampliare o ridurre la stagione balneare

Aggiornamento elenco acque di balneazione

Classificazione delle acque di balneazione

Azioni volte alla rimozione dell'inquinamento ed al miglioramento delle acque

Informazioni al pubblico

ARTICOLO 4

Tempistiche e destinatari delle competenze regionali

Classificazione acque di balneazione

Azioni volte a rimuovere le cause dell'inquinamento e a migliorare le acque di balneazione

Comunicazione risultati attività di monitoraggio

Comunicazione
entro 30/11
Min. Lavoro,
Salute e
Politiche Sociali

Individuazione acque di balneazione

Individuazione dei punti di monitoraggio

Istituzione e aggiornamento profilo delle acque di balneazione

Istituzione programma monitoraggio prima della stagione balneare

Ampliamento o riduzione della stagione balneare

Aggiornamento elenco acque di balneazione

Comunicazione
entro 1/3
Min. Lavoro,
Salute e
Politiche Sociali

Informazione al pubblico

ARTICOLO 5

Competenze comunali

**PRIMA DELLA
STAGIONE BALNEARE**

Delimitazione delle acque non adibite a balneazione
Delimitazione delle acque permanentemente vietate

**NEL CORSO DELLA
STAGIONE BALNEARE**

Delimitazione delle zone vietate alla balneazione
in caso si verifichi una situazione inaspettata



REVOCA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Apposizione di segnaletica adeguata indicante
i divieti di balneazione in zone facilmente accessibili

Segnalazione ai cittadini di previsioni di inquinamento di breve durata

ARTICOLO 7

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

Monitoraggio
dei parametri

Valutazioni sulla base di:

Ciascuna acqua di balneazione specifica
Al termine di ogni stagione balneare
Secondo i nuovi criteri

4 Serie di dati: attuale e delle 3 stagioni precedenti

Stagione balneare ≤ 8 settimane



Dati relativi a meno di 4 stagioni

SE

- ✓ Nuovo punto;
- ✓ Si sono verificate modifiche che hanno influenzato la qualità;
- ✓ Acque già valutate ai sensi DPR 470/1982

Deve comprendere almeno 16 campioni
(12 in circostanze particolari)

Accorpamento acque di balneazione

SE

Contigue

Valori simili nei 4 anni precedenti
Profili con valori di rischio comuni

LA BALNEAZIONE

Introduce un NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE:

➔ 4 classi di qualità: ECCELLENTE, BUONA, SUFFICIENTE e SCARSA

basato sull'analisi dei dati degli ultimi 4 anni (almeno 16 analisi per punto) opportunamente elaborati secondo la valutazione del 95° e/o 90° percentile

Entro la fine della stagione balneare 2015 dovrà essere raggiunta almeno la qualità sufficiente

REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ACQUE COSTIERE

Parametri	Metodi di analisi	Classi di Qualità			
		Eccellente	Buona	Sufficiente	Scarsa
(ufc/100 ml)	(ISO)				
Enterococchi Intestinali	7899-1 o 7899-2	100 (*)	200 (*)	185 (**)	>185 (**)
<i>Escherichia coli</i>	9308-3 o 9308-1	250 (*)	500 (*)	500 (**)	>500 (**)

(*) basato sulla valutazione del 95° percentile

(**) basato sulla valutazione del 90° percentile

ARTICOLO 8

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione (a)



Entro **2015**: tutte le acque di balneazione almeno sufficienti
+
Azioni migliorative per le altre

ARTICOLO 8

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione (b)

SE acque di balneazione classificate di “qualità **scarsa**”



Misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva

Adozione adeguate misure di gestione

Adozione misure migliorative


Individuazione cause mancato miglioramento

Informazione al pubblico

SE qualità **scarsa** per **5** anni consecutivi



Divieto permanente di balneazione



Anche disposto dalle Regioni in casi particolari

ARTICOLO 9

Profili delle acque di balneazione (b)

Predisposti entro **24 marzo 2011**

Possono riguardare *una singola acqua di balneazione*
più acque di balneazione contigue

Regioni e Province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ogni qualvolta necessario

Si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 10

Misure di gestione in circostanze eccezionali

Situazioni inaspettate che hanno o che possono avere impatti negativi



Misure di gestione tempestive e adeguate

Informazione al pubblico

Divieto temporaneo di balneazione

ARTICOLO 15

Informazione al pubblico

CHI? Regione e Pubblica Amministrazione e diffusa tramite Comuni

QUANDO? Durante la stagione balneare e comunque non oltre la stagione **2012**

DOVE? Nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione

ARTICOLO 15

Informazione al pubblico

I Comuni assicurano

Informazioni in varie lingue di:

Elenco acque di balneazione → Aggiornato e reso disponibile ogni anno
Risultati del monitoraggio su internet

Classificazione relativa agli ultimi 3 anni, relativo profilo e monitoraggi

Misure di risanamento

Acque di balneazione *scarse*:

informazioni sulle cause dell'inquinamento
misure di prevenzione adottate

Acque di balneazione *a rischio inquinamento*:

condizioni che possono portare all'inquinamento
probabilità di accadimento e probabile durata
cause dell'inquinamento e misure di prevenzione adottate

Uso di adeguati mezzi e tecnologie per promuovere e
divulgare con tempestività le informazioni

ARTICOLO 17

Norme transitorie e finali (a)

Cessazione validità disposizioni DPR 470/1982:
31 dicembre 2014

Cessazione validità Norme Tecniche ai sensi del DPR 470/1982:
entrata in vigore nuove norme tecniche

Giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone:
no pH, colorazione, trasparenza
adozione misure di gestione adeguate compresa
la prosecuzione dell'attività di controllo algale

ARTICOLO 17

Norme transitorie e finali (b)

Regioni e Province Autonome possono effettuare il programma di monitoraggio individuando le *aree di balneazione* ed il *punto di campionamento* secondo quanto previsto dal nuovo decreto

dalla prossima stagione balneare

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- definizione di criteri e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto
- **indicazione dei limiti di riferimento tali da imporre il divieto di balneazione**

entro il 31 dicembre 2008





Il Ministro della Salute

e

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Acquisita in data 26 marzo 2010 la nota con la quale il coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole in quanto sono state accolte nel testo tutte le proposte dalle stesse presentate:

Decretano:

Art. 1.

1. Il presente decreto è finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del Ministero della Salute di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

4. I Comuni trasmettono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della Salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Art. 7

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione in capo alle Regioni e alle Province autonome previsti all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione, si intendono prorogati al 31 marzo 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione

Roma, li 30 MAR 2010

Il Ministro della Salute

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 2)

Valori limite per un singolo campione		
Parametri	Corpo idrico	Valori
<i><u>E</u>nterococchi intestinali</i>	Acque marine	200 n*/100ml
	Acque interne	500 n*/100ml
<i><u>E</u>scherichia coli</i>	Acque marine	500 n*/ 100 ml
	Acque interne	1000 n*/100 ml

*n = UFC per EN ISO 9308-1 (E. coli) e EN ISO 7899-2 (Enterococchi) o MPN per EN ISO 9308-3 (E. coli) e EN ISO 7899-1 (Enterococchi)

4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate:

- a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da un eventuale frazionamento se non



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

